

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 424 del 20/03/2023

Seduta Num. 11

Questo lunedì 20 **del mese di** Marzo
dell' anno 2023 **si è riunita in** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA
la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Priolo Irene	Vicepresidente
3) Calvano Paolo	Assessore
4) Colla Vincenzo	Assessore
5) Corsini Andrea	Assessore
6) Donini Raffaele	Assessore
7) Felicori Mauro	Assessore
8) Lori Barbara	Assessore
9) Mammi Alessio	Assessore
10) Taruffi Igor	Assessore

Funge da Segretario l'Assessore: Corsini Andrea

Proposta: GPG/2023/442 del 15/03/2023

Struttura proponente: SETTORE PROGRAMMAZIONE, SVILUPPO DEL TERRITORIO E
SOSTENIBILITA' DELLE PRODUZIONI
DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA

Assessorato proponente: ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA E AGROALIMENTARE, CACCIA E PESCA

Oggetto: REG. (UE) N.2021/2115 - COPSR 2023-2027 - PSP 2023-2027 - INDENNITA'
COMPENSATIVE IN ZONE SVANTAGGIATE (SRB) APPROVAZIONE BANDI
2023: INTERVENTO SRB01 IN ZONE MONTANE E INTERVENTO SRB02 IN
ZONE NON MONTANE E DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA PRESENTAZIONE
DI DOMANDE DI PAGAMENTO DI PREMI PER INTERVENTI DI PRECEDENTI
PROGRAMMAZIONI

Iter di approvazione previsto: Delibera ordinaria

Responsabile del procedimento: Giovanni Pancaldi

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
- il Regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2289 della Commissione del 21 dicembre 2021 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2021/2290 della Commissione del 21 dicembre 2021 che stabilisce norme sui metodi di calcolo degli indicatori comuni di output e di risultato di cui all'allegato I del regolamento (UE) 2021/2115;
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/126 della Commissione del 7 dicembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);
- il Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172 della Commissione del 4 maggio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione

e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità;

- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173 della Commissione del 31 maggio 2022 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005;
- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/1978, (CE) n. 165/1994, (CE) n. 2799/1998, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 del 17 luglio 2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità, e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento (UE) n. 2393/2017 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra l'altro, i Regolamenti (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e (UE) n. 1306/2013 sul

finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune;

- il Regolamento (UE) n. 2220/2020 del 23 dicembre 2020 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;

Visti:

- il "Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna" (di seguito per brevità indicato come CoPSR 2023-2027), adottato con deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 99 del 28 settembre 2022;
- il Piano strategico della PAC 2023-2027 dell'Italia (di seguito PSP 2023-2027) ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Dato atto che con Decisione di esecuzione della Commissione del 2 dicembre 2022 è stato approvato il predetto Piano che integra il CoPSR 2023-2027 ai fini del sostegno dell'Unione finanziato dal Fondo europeo agricolo di garanzia e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (CCI: 2023IT06AFSP001);

Considerato che il PSP 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027 prevedono l'attivazione nel corso della programmazione 2023-2027 dei seguenti interventi di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 2021/2115, finalizzati a compensare le perdite di reddito e i minori ricavi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone soggette a svantaggi naturali:

- SRB01 - Sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 - Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;

Rilevato:

- che l'intervento SRB01 si applica alle superfici agricole ricadenti in zone montane designate svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n.

1305/2013 e che nella Regione Emilia-Romagna si applica al territorio montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE;

- che l'intervento SRB02 si applica alle superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) n. 1305/2013 come identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020, n. 591685 dell'11 novembre 2021 e nell'allegato 22 del P.S.R.2014-2020;

Rilevato, inoltre:

- che in relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all'"Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", è prevista la possibilità che possano essere richieste indennità anche per superfici svantaggiate ricadenti in detti Comuni;
- che i terreni dei Comuni di cui sopra ricadono interamente in zona svantaggiata montana e sono pertanto elegibili al solo intervento SRB01;
- che per terreni agricoli ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio, possono residuare, per parte dell'anno 2023, impegni assunti in riferimento al bando adottato nell'annualità 2022 dalla Regione Marche per la Misura 13 del proprio P.S.R 2014-2020;
- che, pertanto, in tale eventualità, la corresponsione delle indennità sarà commisurata alla parte del periodo di riferimento libero da impegni;

Dato atto:

- che il CoPSR 2023-2027 ha previsto, per l'intero periodo di programmazione, una dotazione finanziaria di 70 M€ per l'intervento SRB01 e di 32 M€ per l'intervento SRB02, e che il P.S.P. 2023-2027 e lo stesso Complemento non prevedono per gli interventi in questione l'applicazione di processi selettivi;
- che la dotazione annuale media nel periodo 2023-2027 risulta pari a 14 M€ e 6,4 M€ rispettivamente per gli interventi SRB01 e SRB02, e che tali valori sono prossimi al valore complessivo delle concessioni riscontrate nel

2022 con riguardo agli analoghi Tipi di operazione (13.1.01 e 13.2.01) previsti dal P.S.R. 2014-2020;

- che viste le disponibilità finanziarie per il periodo 2023-2027 e le stime delle domande attese, nell'annualità 2023 non ci si avvale della possibilità prevista dal CoPSR 2023-2027 di rimodulare l'importo unitario con il metodo pro quota, e che, pertanto, nell'annualità considerata non si procederà a riproporzionare l'importo alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili;

Ritenuto pertanto necessario adottare i bandi unici regionali 2023 per i seguenti interventi di sviluppo rurale di cui all'art. 71 del Reg. (UE) n. 2021/2115, nella formulazione di cui agli Allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente atto:

- SRB01 - sostegno zone con svantaggi naturali montagna;
- SRB02 - sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi;

Rilevato inoltre:

- che i già citati interventi SRB01 e SRB02 sono compresi fra quelli basati sulle superfici e sugli animali di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) n. 2115/2021;
- che pertanto agli stessi interventi si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art 65, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2116/2021;
- che per quanto sopra, le domande di pagamento sono presentate in conformità alle disposizioni di cui ai Regg. (UE) n. 2021/2116 e n. 2022/1173, ai DD.MM. n. 660087/2022 e n. 0147385/2023 e a ulteriori provvedimenti nazionali inerenti alle procedure di presentazione delle domande a superficie a valere per l'annualità 2023;
- che ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 1173/2022 le domande devono essere presentate entro un termine definito dallo Stato membro;

Considerato infine:

- che dall'annualità 2023 è necessario garantire la corretta presentazione delle domande di pagamento di premi riguardanti superfici che in precedenti periodi di programmazione sono già state oggetto di provvedimenti di concessione per interventi di imboschimento, e per le

quali, nel periodo 2023-2027, sono ancora dovuti "premi" a copertura di costi di manutenzione e perdita di reddito;

- che con riguardo a dette domande è necessario definire specifiche disposizioni inerenti alle modalità di presentazione e al proseguimento degli impegni come definite nell'Allegato 3 al presente atto;
- che per quanto riguarda i termini per la presentazione delle domande per pagamenti inerenti a impegni di precedenti periodi di programmazione, si richiamano le disposizioni del Reg. (UE) n. 1306/2013, del Reg. (UE) n. 640/2014 e del Reg. (UE) n. 809/2014, in particolare dell'art. 13;

Dato atto che l'art. 7 del D.M n. 0147385/2023 ha previsto la scadenza del 15 maggio 2023, quale termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento sia per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale per gli interventi elencati nel titolo III, capo IV del regolamento (UE) 2021/2115, e citati all'articolo 65, paragrafo 2, del Reg. (UE) 2021/2116 che per le domande di pagamento inerenti agli interventi a valere sulle programmazioni precedenti alla programmazione 2023-2027;

Acquisite, da ultimo, per le vie brevi, agli atti del dell'Area Agricoltura Sostenibile - Settore programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni della Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca, le individuazioni dei diversi Responsabili degli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca in merito ai Responsabili di procedimento per gli interventi di cui sopra per le fasi loro assegnate;

Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'individuazione dei Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca, delle strutture preposte all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;

Richiamati in ordine agli obblighi di trasparenza:

- il Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e successive modifiche ed integrazioni;

- la propria deliberazione n. 111 del 31 gennaio 2022, recante "Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024" di transizione al piano integrato di attività e organizzazione di cui all'art. 6 del D.L. n. 80/2021";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1846 del 2 novembre 2022, recante "Piano integrato delle attività e dell'organizzazione 2022-2024";
- la determinazione n. 2335 del 9 febbraio 2022 del Responsabile del Servizio Affari legislativi e Aiuti di stato in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della Giunta regionale "Direttiva di indirizzi interpretativi degli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo n.33 del 2013. Anno 2022";

Vista la Legge regionale 26 novembre 2001 n. 43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 37 comma 4;

Richiamate le seguenti proprie deliberazioni:

- n. 468 del 10 aprile 2017 "Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna";
- n. 324 del 7 marzo 2022 "Disciplina organica in materia di organizzazione dell'Ente e gestione del personale";
- n. 325 del 7 marzo 2022 "Consolidamento e rafforzamento delle capacità amministrative: riorganizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale";
- n. 426 del 21 marzo 2022 "Organizzazione dell'ente a seguito del nuovo modello di organizzazione e gestione del personale. Conferimento degli incarichi ai Direttori Generali e ai Direttori di Agenzia";

Richiamate infine le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Dato atto che il Responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto inoltre dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura e Agroalimentare, caccia e pesca, Alessio Mammi;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare i bandi unici regionali per l'annualità 2023 relativi ai seguenti interventi:
 - SRB01 sostegno zone con svantaggi naturali montagna - pagamenti compensativi per le zone montane della Regione Emilia-Romagna;
 - SRB02 sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi - pagamenti compensativi per le altre zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane della Regione Emilia-Romagna;rispettivamente nelle stesure di cui agli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione, quali parti integranti e sostanziali;
- 2) di approvare altresì le "Disposizioni per la presentazione delle domande di pagamento di premi ancora dovuti per imboschimenti realizzati nel periodo di programmazione del P.S.R. 2014-2020 e precedenti - Annualità 2023", nella formulazione di cui all'Allegato 3 parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di individuare i Responsabili del procedimento delle fasi procedurali affidate agli Ambiti dei Settori Agricoltura, caccia e pesca e le strutture preposte all'istruttoria e a ogni altro adempimento procedurale, come riportato nell'Allegato 4 al presente atto, quale parte integrante e sostanziale del medesimo;
- 4) di prendere atto che, con riferimento all'art. 7 del D.M n. 0147385 del 09/03/2023, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e di pagamento per gli interventi a superficie e a capo dello sviluppo rurale è fissato al 15 maggio 2023;
- 5) di demandare alla Direzione Generale Agricoltura, caccia e pesca la diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali compresi quelli in particolare se riguardanti proroghe);
- 6) di stabilire che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si

provvederà ai sensi dell'art. 26, comma 1 del D. Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche ed integrazioni e delle disposizioni regionali di attuazione;

- 7) di disporre infine la pubblicazione in forma integrale del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico, dando atto che il Settore Programmazione, sviluppo del territorio e sostenibilità delle produzioni provvederà a darne la più ampia pubblicizzazione anche sul sito internet E-R Agricoltura, caccia e pesca.

— — —



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Emilia-Romagna

Regolamento (UE) n. 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, **Articolo 71**.

ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

IT - Piano Strategico Nazionale PAC - P.S.P. 2023-2027

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna. (Deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 99 del 28/09/2022)

Codice intervento **SRB01**

“Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”

PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE MONTANE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Bando Regione Emilia-Romagna - annualità 2023

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)
8. Presentazione delle domande
9. Dotazione finanziaria
10. Istruttoria delle domande
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità e Condizionalità sociale
13. Subentri
14. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)
15. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente Bando “Pagamenti compensativi per le zone montane della Regione Emilia-Romagna” ha l’obiettivo di attivare, per l’annualità 2023, l’intervento SRB01 “*Sostegno zone con svantaggi naturali montagna*” del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 (“P.S.P. 2023-2027”), e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (“CoPSR 2023-2027”), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022.

L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone montane.

L’indennità interessa le zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

L’obiettivo dell’Intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona montana. Risulta infatti essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare (1° gennaio 2023 – 31 dicembre 2023).

L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla Condizionalità e dalla Condizionalità sociale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dall’Intervento SRB01 del P.S.P. 2023-2027 e del CoPSR 2023-2027, “*Sostegno zone con svantaggi naturali montagna*”, gli agricoltori qualificabili “agricoltori in attività” che conducono superfici agricole nelle zone svantaggiate montane della Regione Emilia-Romagna. Per il riconoscimento delle condizioni di “agricoltori in attività” si rimanda a quanto disposto nel sottoparagrafo 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027, e all’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 s.m.i., recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti.

L’Intervento, nel caso specifico delle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

- Condurre terreni agricoli ricadenti in zone montane designate ai sensi dell’art. 32, del Reg. (UE) 1305/2013 che soddisfano le condizioni di “attività agricola” di cui

all'art. 4 par. 2 del Reg. (UE) 2115/2021, e di "attività minima" come definita al capitolo 4 del P.S.P. 2023-2027;

- Essere *Agricoltore in attività* (vedi par. 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027 e art. 4 del D.M. 660087/2022);

La richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima come definita da P.S.P. 2023-2027 e CoPSR 2023-2027, i quali per l'Intervento SRB01 dispongono che *non è accoglibile una domanda di sostegno se la superficie richiesta a indennità è inferiore a 2 ha.*

Per i richiedenti che presentano distinte richieste di indennità riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), la domanda SRB01 è comunque accoglibile se la superficie complessivamente condotta richiesta a indennità in entrambe le zone svantaggiate è pari o superiore a 3 ha.

Per beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività devono inoltre essere iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata e aggiornata, e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 1° marzo 2021 e dall'Allegato A alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021.

Consorzi e proprietà collettive e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se conducono direttamente, con regolare titolo, le superfici oggetto di richiesta di indennità e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Sono elegibili al pagamento delle indennità le sole superfici per le quali sarà assicurata la continuità di conduzione dal richiedente nell'anno di riferimento, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Nei casi di cessione totale delle superfici richieste a pagamento in una domanda relativa all'Intervento SRB01, le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di Condizionalità, di Condizionalità sociale e di mantenimento dell'uso agricolo per il periodo residuo fino al 31/12/2023. Nei casi di trasferimento parziale prima di detto termine le particelle interessate non risultano più elegibili.

4. Superfici associabili a pagamenti per indennità

Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti nelle zone montane svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027 e dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, smi, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di attività agricola e di attività minima.

In fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione fino al termine del periodo di riferimento.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività agricola e di attività minima non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 7) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio nei casi di previsioni sulla possibile perdita di conduzione o sulla possibile modifica

dell'uso agricolo prima del termine del periodo di riferimento), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo delle obbligazioni inerenti alla *Condizionalità* (paragrafo 12).

I "Pascoli con tara" sono elegibili solo nelle aziende zootecniche, sempreché rispettate le condizioni inerenti allo svolgimento di "attività agricola" e di "attività minima" in precedenza citate.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i "castagneti da mensa" sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

5. Aree di applicazione

L'Intervento SRB01 si applica *alle superfici agricole ricadenti in zone montane designate svantaggiate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) del Reg. (UE) n.1305/2013.*

In Regione Emilia-Romagna si applica al territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE.

Le indennità del presente Bando sono riconosciute solo per le zone svantaggiate montane ricadenti nel territorio della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto elegibili a pagamento particelle ricadenti in territori svantaggiati di altre Regioni.

L'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 14.

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2-RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' "Intesa tra la Regione Emilia-Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", è ammessa la richiesta di indennità anche con riguardo a superfici svantaggiate montane ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio.

6. Entità degli aiuti

L'importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola è € 125.

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027, per l'intervento SRB01 non prevedono l'attivazione di processi selettivi, si prevede di pagare le indennità a tutti gli aventi diritto.-

Per terreni agricoli ricadenti nei territori dei Comuni di Sassofeltrio e Montecopiolo, già interessati da domande di indennità riferibili alla Misura 13 del Bando 2022 della Regione Marche, le indennità previste dal presente Bando saranno computate con riferimento alla sola parte del periodo di riferimento libera da impegni.

Il Bando 2022 riguardante la Misura 13 del P.S.R. 2014-2020, della Regione Marche prevedeva, infatti, il protrarsi degli impegni connessi al pagamento delle indennità fino al 15 maggio 2023. Pertanto, per le superfici interessate dagli impegni in questione, il pagamento delle indennità di cui al presente Bando 2023 SRB01 della Regione Emilia-Romagna sarà limitato a un importo pari a 7,5/12 dell'importo annuale ordinario.

7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)

L'aiuto a livello aziendale è soggetto al meccanismo di degressività in base all'estensione della superficie agricola (SA). La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%.

Il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La degressività delle indennità sarà computata considerando entrambe le zone soggette a vincoli naturali, sia montane che non montane; nell'ambito di ciascuna azienda sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione in zona non montana (SRB02) e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (SRB01).

8. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno riguardanti l'adesione all'Intervento SRB01 hanno anche valenza di domande di pagamento. Le domande di aiuto per il presente Intervento sono pertanto definite *domande di sostegno e pagamento*.

L'Intervento SRB01 è compreso fra gli *interventi basati sulle superfici e sugli animali* di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Le domande di sostegno e pagamento sono presentate in conformità alle disposizioni di cui ai Regg. (UE) n. 2021/2116 e n. 2022/1173, ai DD.MM. n. 660087/2022 e n. 0147385/2023, loro modifiche e integrazioni, e a ulteriori provvedimenti nazionali inerenti alle procedure di presentazione delle domande a superficie da valere per l'annualità 2023.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173 le domande devono essere presentate entro un termine che deve essere definito dallo Stato membro. Al riguardo, il già citato D.M. n. 0147385/2023 ha fissato, a livello nazionale, al **15 maggio 2023**, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e a capo di cui all'art. 65 del Reg. n. 2021/2016.

Sarà cura della Direzione Generale agricoltura caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali, in particolare se riguardanti proroghe.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento aiuto.

Con riguardo alla possibilità di ammettere presentazioni tardive di domande di sostegno e pagamento di cui al presente Bando si rimanda alle previsioni, limiti e condizioni, stabiliti dalle disposizioni nazionali sulle procedure di presentazione delle domande a valere sull'annualità 2023.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande di aiuto nei limiti previsti dall'art. 7 comma 1 del già citato Reg. (UE) n. 2022/1173 e da specifici provvedimenti nazionali.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le "zone montane" (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire ai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari, competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

9. Dotazione finanziaria

Il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, ha previsto una dotazione finanziaria di 70 M€ per l'Intervento SRB01 nel periodo 2023-2027.

La dotazione annuale media nel periodo 2023-2027 risulta pari a 14 M€; l'importo è prossimo al valore complessivo delle concessioni riscontrate nel 2022 con riguardo al Tipo di operazione 13.1.01 del precedente P.S.R. 2014-2020.-

Vista la disponibilità finanziaria nel periodo di programmazione, nell'annualità 2023 non ci si avvale della possibilità ammessa dal P.S.P. 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 di poter rimodulare l'importo unitario di cui al precedente paragrafo 6, riproporzionandolo alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente elegibili richieste.

10. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, il controllo amministrativo sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno, è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari degli ambiti territoriali di competenza.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza sono individuati nell'Allegato 4 dell'atto di approvazione del Bando.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Settori competenti si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria, alla rilevanza in termini di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Area competente provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);

- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice domanda di AGREA;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 3 novembre 2023.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area agricoltura sostenibile della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini, e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), in particolare dall'art. 113, lettera c);
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 2013/1306;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) n. 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la *Condizionalità*;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- P.S.P. 2023-2027, paragrafo 7 "Sistema di governance e di coordinamento", comprendete anche informazioni sul sistema di controllo e sanzioni del Piano;
- Provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116,
- Disposizioni e procedure di AGEA coordinamento e AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

La cessazione dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di riferimento (31/12/2023), fatti salvi i casi ammessi di subentro di cui al successivo paragrafo 13 configura la perdita delle condizioni di ammissibilità per le superfici interessate, e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

12. Condizionalità e Condizionalità sociale

All'Intervento SRB01 si applicano le disposizioni sulla *Condizionalità* di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo di riferimento, e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di *Condizionalità*.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di *Condizionalità* comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116, e al Capo III del Reg. (UE) n. 2022/1172, secondo il sistema che deve essere istituito dagli Stati membri ai sensi dell'art. 84 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

All'Intervento SRB01 si applicano, inoltre, le disposizioni sulla *Condizionalità sociale* di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di *Condizionalità sociale* comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V - del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il sistema che deve essere istituito dagli Stati membri ai sensi dell'art. 87 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

Ai fini del rispetto delle norme di *Condizionalità*, dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità e delle norme inerenti alla *Condizionalità sociale*, si richiamano per quanto sopra, i contenuti del P.S.P. 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento dei Regolamenti sopra richiamati, loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Si richiamano in particolare:

- le disposizioni inerenti alla *Condizionalità* nei provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- il Decreto interministeriale n. 664304 del 28/12/2022 riguardante la disciplina del regime di *Condizionalità sociale* ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116;
- il DM “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, definizione delle procedure di presentazione delle domande di sviluppo rurale e disposizioni integrative sull'estensione superficiale, sostituzione e trasformazione di un impegno in corso relativo agli interventi a superficie dello sviluppo rurale.”

13. Subentri

Se successivamente alla presentazione della *domanda di sostegno e pagamento*, un richiedente indennità cede la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo, nei soli casi previsti dalla scheda dell'Intervento, può subentrare negli

obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento delle indennità, secondo quanto disposto al punto 5 del paragrafo 4.7.3 del P.S.P. 2023-2027.

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027, con riguardo all'Intervento SRB01 limitano la possibilità di riconoscimento di subentri ai soli *casi di cessione totale delle superfici richieste* in una *domanda di sostegno e pagamento* presentata; in tale eventualità, *le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di Condizionalità*, di Condizionalità sociale e di *mantenimento dell'uso agricolo per il periodo residuo* fino al 31/12/2023.

Il beneficiario delle indennità risponde dell'utilizzo delle superfici oggetto di pagamento per l'intero periodo di riferimento.

Nei casi di trasferimento parziale delle superfici oggetto di richiesta di indennità prima del termine di cui sopra, le stesse particelle interessate non sono più elegibili al sostegno con possibile riconoscimento di difformità dichiarativa.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza una domanda di subentro secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>. Detta domanda deve essere presentata entro 60gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2024, pena la non ammissibilità del subentro.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore Territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

14. Zone montane (elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zona montana)

Si applica alle superfici agricole del territorio regionale montano classificato svantaggiato ai sensi dell'art. 3, paragrafo 3 della Direttiva 75/268/CEE (zone montane designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera a) dell'ex Reg (UE) n. 1305/2013).

codice ISTAT	PR OV.	COMUNE	delimitazio ne P - parziale T - totale	Art .3 Dir 268/75/CEE e succ.
8033004	PC	BETTOLA	T	par.3
8033005	PC	BOBBIO	T	par.3
8033015	PC	CERIGNALE	T	par.3
8033016	PC	COLI	T	par.3
8033017	PC	CORTE BRUGNATELLA	T	par.3
8033019	PC	FARINI	T	par.3

8033020	PC	FERRIERE	T	par.3
8033028	PC	MORFASSO	T	par.3
8033030	PC	OTTONE	T	par.3
8033038	PC	RIVERGARO	P	par.3
8033043	PC	TRAVO	P	par.3
8033047	PC	ZERBA	T	par.3
8034001	PR	ALBARETO	T	par.3
8034002	PR	BARDI	T	par.3
8034003	PR	BEDONIA	T	par.3
8034004	PR	BERCETO	T	par.3
8034005	PR	BORE	T	par.3
8034006	PR	BORGO VAL DI TARO	T	par.3
8034008	PR	CALESTANO	T	par.3
8034011	PR	COMPIANO	T	par.3
8034012	PR	CORNIGLIO	T	par.3
8034013	PR	FELINO	P	par.3
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P	par.3
8034018	PR	LANGHIRANO	P	par.3
8034019	PR	LESIGNANO DE' BAGNI	P	par.3
8034022	PR	MONCHIO DELLE CORTI	T	par.3
8034024	PR	NEVIANO DEGLI ARDUINI	T	par.3
8034026	PR	PALANZANO	T	par.3
8034028	PR	PELLEGRINO PARMENSE	T	par.3
8034031	PR	SALA BAGANZA	P	par.3
8034035	PR	SOLIGNANO	T	par.3
8034038	PR	TERENZO	T	par.3
8034039	PR	TIZZANO VAL PARMA	T	par.3
8034040	PR	TORNOLO	T	par.3
8034044	PR	VALMOZZOLA	T	par.3
8034045	PR	VARANO DE' MELEGARI	T	par.3
8034046	PR	VARSÌ	T	par.3
8035003	RE	BAISO	T	par.3
8035007	RE	BUSANA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035011	RE	CARPINETI	T	par.3
8035013	RE	CASINA	T	par.3
8035016	RE	CASTELNUOVO NE' MONTI	T	par.3
8035018	RE	CANOSSA	T	par.3
8035019	RE	COLLAGNA (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035025	RE	LIGONCHIO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035031	RE	RAMISETO (dal 1/1/2016 confluito nel comune di Ventasso)	T	par.3
8035041	RE	TOANO	T	par.3
8035046	RE	VENTASSO (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Busana, Collagna, Ligonchio e Ramiseto)	T	par.3
8035042	RE	VETTO	T	par.3
8035044	RE	VIANO	T	par.3
8035045	RE	VILLA MINOZZO	T	par.3
8036011	MO	FANANO	T	par.3
8036014	MO	FIUMALBO	T	par.3
8036016	MO	FRASSINORO	T	par.3
8036017	MO	GUIGLIA	T	par.3
8036018	MO	LAMA MOCOGNO	T	par.3
8036020	MO	MARANO SUL PANARO	P	par.3
8036024	MO	MONTECRETO	T	par.3

8036025	MO	MONTEFIORINO	T	par.3
8036026	MO	MONTESE	T	par.3
8036029	MO	PALAGANO	T	par.3
8036030	MO	PAVULLO NEL FRIGNANO	T	par.3
8036031	MO	PIEVEPELAGO	T	par.3
8036032	MO	POLINAGO	T	par.3
8036033	MO	PRIGNANO SULLA SECCHIA	T	par.3
8036035	MO	RIOLUNATO	T	par.3
8036042	MO	SERRAMAZZONI	T	par.3
8036043	MO	SESTOLA	T	par.3
8036047	MO	ZOCCA	T	par.3
8037062	BO	ALTO RENO TERME (dal 1/1/2016 originato dalla fusione dei comuni di Granaglione e Porretta Terme)	T	par.3
8037007	BO	BORGO TOSSIGNANO	T	par.3
8037010	BO	CAMUGNANO	T	par.3
8037012	BO	CASALFIUMANESE	T	par.3
8037013	BO	CASTEL D'AIANO	T	par.3
8037014	BO	CASTEL DEL RIO	T	par.3
8037015	BO	CASTEL DI CASIO	T	par.3
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P	par.3
8037022	BO	CASTIGLIONE DEI PEPOLI	T	par.3
8037026	BO	FONTANELICE	T	par.3
8037027	BO	GAGGIO MONTANO	T	par.3
8037029	BO	GRANAGLIONE (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T	par.3
8037031	BO	GRIZZANA MORANDI	T	par.3
8037033	BO	LIZZANO IN BELVEDERE	T	par.3
8037034	BO	LOIANO	T	par.3
8037036	BO	MARZABOTTO	T	par.3
8037040	BO	MONGHIDORO	T	par.3
8037041	BO	MONTERENZIO	T	par.3
8037044	BO	MONZUNO	T	par.3
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P	par.3
8037049	BO	PORRETTA TERME (dal 1/1/2016 confluito nel comune Alto Reno Terme)	T	par.3
8037051	BO	SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO	T	par.3
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P	par.3
8037058	BO	SAVIGNO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	T	par.3
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione
8037059	BO	VERGATO	T	par.3
8039004	RA	BRISIGHELLA	P	par.3
8039005	RA	CASOLA VALSENIO	T	par.3
8040001	FC	BAGNO DI ROMAGNA	T	par.3
8040007	FC	CESENA	P	par.3
8040014	FC	GALEATA	T	par.3
8040019	FC	MELDOLA	P	par.3
8040020	FC	MERCATO SARACENO	T	par.3
8040031	FC	PORTICO E SAN BENEDETTO	T	par.3
8040032	FC	PREDAPPIO	P	par.3
8040033	FC	PREMILCUORE	T	par.3
8040036	FC	ROCCA SAN CASCIANO	T	par.3
8040043	FC	SANTA SOFIA	T	par.3

8040044	FC	SARSINA	T	par.3
8040046	FC	SOGLIANO AL RUBICONE	T	par.3
8040049	FC	TREDOZIO	T	par.3
8040050	FC	VERGHERETO	T	par.3
8099019	RN	TORRIANA (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P	par.3
8099020	RN	VERUCCHIO	P	par.3
8099021	RN	CASTELDELCI	T	par.3
8099022	RN	MAIOLO	T	par.3
8099030	RN	MONTECOPIOLO	T	par.3
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P	par.3
8099024	RN	PENNABILLI	T	par.3
8099025	RN	SAN LEO	T	par.3
8099026	RN	SANT'AGATA FELTRIA	T	par.3
8099031	RN	SASSOFELTRIO	T	par.3
8099027	RN	TALAMELLO	P	par.3
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione dei comuni di Torriana e Poggio Berni)	P	vedi la delimitazione dei comuni precedente la fusione

15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2021/2115;
- Regolamento (UE) n. 2021/2116;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173;
- P.S.P. 2023/2027;
- CoPSR 2023-2027;
- D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 s.m.i., recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- Provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni in attuazione del Reg. (UE) 2021/2116;
- Procedure operative disposte da Organismi Pagatori,
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.



Cofinanziato
dall'Unione europea



Regione Emilia-Romagna

Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento Europeo e del Consiglio
del 2 dicembre 2021, Titolo III, Capo IV, **Articolo 71**.

ANC(71) - Vincoli naturali o altri vincoli territoriali specifici

IT - Piano Strategico Nazionale PAC - P.S.P. 2023-2027

Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico
della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna. (Deliberazione dell'Assemblea
legislativa n. 99 del 28/09/2022)

Codice intervento **SRB02**

“Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”

**PAGAMENTI COMPENSATIVI PER LE ZONE SOGGETTE
A VINCOLI NATURALI SIGNIFICATIVI NON MONTANE
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

Bando Regione Emilia-Romagna - annualità 2023

Indice

1. Obiettivi
2. Beneficiari
3. Condizioni di ammissibilità
4. Superfici associabili a pagamenti per indennità
5. Aree di applicazione
6. Entità degli aiuti
7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)
8. Presentazione delle domande
9. Dotazione finanziaria
10. Istruttoria delle domande
11. Controlli e sanzioni
12. Condizionalità e Condizionalità sociale
13. Subentri
14. Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane
15. Riferimenti normativi

1. Obiettivi

Il presente Bando” Pagamenti compensativi per le zone con altri svantaggi naturali significativi, diverse dalla montagna” ha l’obiettivo di attivare, per l’annualità 2023, l’intervento SRB02 “sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” del Piano Strategico Nazionale PAC 2023-2027 (“P.S.P. 2023-2027”) e del “Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna” (“CoPSR 2023-2027”), approvato con deliberazione dell’Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 99 del 28/09/2022.

L’intervento, attraverso un’indennità annuale per ettaro di Superficie Agricola Utilizzata (SAU), compensa il mancato guadagno e i costi aggiuntivi sostenuti dalle aziende agricole nelle zone non montane con svantaggi naturali significativi.-

L’indennità interessa le zone con altri svantaggi naturali significativi diversi dalle zone montane dove va tutelata la presenza dell’agricoltura la cui permanenza va incentivata e sostenuta, al fine di evitare l’abbandono e di preservarne i servizi ecosistemici.

L’obiettivo dell’Intervento è il mantenimento dell’attività agricola e/o zootecnica in zona non montana con svantaggi naturali significativi. Risulta infatti essenziale contribuire al presidio di queste aree fragili con l’erogazione di una indennità annuale per ettaro che compensi gli svantaggi che gli agricoltori devono affrontare per lo svolgimento delle attività agricole e di allevamento, rispetto alle zone non soggette a svantaggi naturali.

Il sostegno ha una durata annuale, riferita all’anno solare (1 gennaio 2023 – 31 dicembre 2023).

L’indennità erogata contribuirà ad accrescere la redditività delle aziende agricole, rafforzando così il sostegno alle aziende localizzate in aree con fabbisogni specifici nel rispetto delle norme previste dalla Condizionalità e dalla Condizionalità sociale.

2. Beneficiari

Possono beneficiare delle indennità previste dall’Intervento SRB02 del P.S.P. 2023-2027, e del CoPSR 2023-2027, “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi”, gli agricoltori qualificabili “agricoltori in attività” che conducono superfici agricole in zone non montane della Regione Emilia-Romagna soggette a svantaggi naturali significativi. Per il riconoscimento delle condizioni di “agricoltori in attività” si rimanda a quanto disposto nel sottoparagrafo 4.1.4 del P.S.P. 2023-2027, e all’art. 4 del D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 s.m.i., recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) n. 2021/2115 per quanto concerne i pagamenti diretti.

L’intervento, nel caso specifico delle zone con altri svantaggi naturali significativi diversi dalle zone montane, si collega con altre forme di pagamento del FEAGA (pagamenti diretti) al fine di fornire un sostegno supplementare per ettaro in zone che presentano maggiori necessità. È possibile cumularlo con ulteriori interventi agro climatico ambientali e pagamenti compensativi.

3. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso.

- Condurre terreni agricoli *ricadenti in zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane) designate ai sensi dell'art. 32 del Reg. (UE) 1305/2013, che soddisfano le condizioni di "attività agricola" di cui all'art. 4 par. 2 del Reg. (UE) 2115/2021, e di "attività minima" come definita al capitolo 4 del P.S.P. 2023-2027;*
- Essere *Agricoltore in attività (vedi par. 4.1.4 del P.S.P. 23-27 e art. 4 del D.M. 660087/2022);*

La richiesta di indennità deve risultare superiore alla soglia minima come definita da P.S.P. 2023-2027 e CoPSR 2023-2027, i quali, per l'Intervento SRB02, dispongono che *non è accoglibile una domanda di sostegno se la superficie richiesta a indennità è inferiore a 4 ha.*

Per i richiedenti che presentano distinte richieste di indennità riguardanti entrambe le zone oggetto di svantaggi naturali (montane e non montane), la domanda SRB02 è comunque accoglibile se la superficie complessivamente condotta richiesta a indennità in entrambe le zone svantaggiate è pari o superiore a 3 ha.

Per beneficiare delle indennità gli agricoltori in attività devono inoltre essere iscritti all'Anagrafe regionale delle Aziende Agricole, con posizione debitamente validata e aggiornata, e fascicolo dematerializzato, conforme a quanto disposto dal Decreto MIPAAF n. 99707 del 1° marzo 2021 e dall'Allegato A alla determinazione n. 19019 del 28 novembre 2016, così come integrata con determinazioni n. 3219 del 3 marzo 2017, n. 3211 del 23 febbraio 2021 e n. 23619 del 10 dicembre 2021.

Consorzi e proprietà collettive e/o altre aggregazioni di proprietari possono essere ammessi ai sostegni finanziari unicamente se conducono direttamente, con regolare titolo, le superfici oggetto di richiesta di indennità, e se tale titolo è presente nel proprio fascicolo aziendale e inserito nell'Anagrafe delle Aziende agricole.

Sono eleggibili al pagamento delle indennità le sole superfici per le quali sarà assicurata la continuità di conduzione dal richiedente nell'anno di riferimento, dal 1° gennaio 2023 fino al 31 dicembre 2023.

Nei casi di cessione totale delle superfici richieste a pagamento in una domanda relativa all'Intervento SRB02, le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario sottoscrive l'accettazione degli obblighi di Condizionalità, di Condizionalità sociale e di mantenimento dell'uso agricolo per il periodo residuo fino al 31/12/2023. Nei casi di trasferimento parziale prima di detto termine le particelle interessate non risultano più eleggibili.

4. Superfici associabili a pagamenti per indennità

Sono ammissibili al sostegno le superfici agricole ricadenti nelle zone con altri svantaggi naturali significativi (diverse dalle zone montane) ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg (UE) n. 1305/2013.

Le superfici agricole oggetto di richiesta di indennità devono soddisfare le condizioni disposte dal P.S.P. 2023-2027 e dal DM 23 dicembre 2022, n. 660087, ai fini del riconoscimento dello svolgimento di attività agricola e di attività minima.

In fase di compilazione delle domande è prevista la possibilità di omettere dal computo dei pagamenti le particelle per le quali il richiedente prevede che possa non essere garantita la conduzione fino al termine del periodo di riferimento.

L'indicazione inerente a particelle oggetto di dichiarazione di attività agricola e di attività minima non computate per i pagamenti delle indennità a motivo della applicazione della "modulazione/degressività" (vedi paragrafo 7) o per scelta dichiarativa (vedi ad esempio nei casi di previsioni sulla possibile perdita di conduzione o sulla possibile modifica dell'uso agricolo prima del termine del periodo di riferimento), è rilevante unicamente in relazione all'ottemperanza e al controllo delle obbligazioni inerenti alla *Condizionalità* (paragrafo 12).

I "Pascoli con tara" sono elegibili solo nelle aziende zootecniche, sempreché rispettate le condizioni inerenti allo svolgimento di "attività agricola" e di "attività minima" in precedenza citate.

Con riguardo alle superfici occupate da castagni, solo i "castagneti da mensa" sono elegibili al pagamento delle indennità. Sono considerate "castagneti da mensa", computabili nella SAU, le superfici che per struttura e fisionomia dei soprassuoli corrispondono alla definizione di castagneto da frutto, unicamente se classificabili come "colture permanenti" in riferimento alle disposizioni degli Organismi Pagatori e a condizione che siano oggetto di coltivazione nell'annualità cui si riferisce la domanda (si specifica che, come da Circolare AGEA n. 00030913 del 29 marzo 2019, a decorrere dalla campagna 2019, le superfici coltivate a castagno da mensa che non risultano classificate quali colture permanenti nel GIS, sono ammissibili previa richiesta di riesame dell'uso del suolo presentata dall'agricoltore interessato all'Organismo pagatore competente; con la richiesta è necessario individuare graficamente le superfici per le quali si richiede la fotointerpretazione e allegare la documentazione giustificativa comprovante l'attività agricola eseguita).

5. Aree di applicazione

L'Intervento SRB02 si applica *alle superfici agricole ricadenti in zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, designate ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1305/2013.*

In Regione Emilia-Romagna le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021.

Le indennità del presente Bando sono riconosciute solo per superfici elegibili ubicate in territori svantaggiati della Regione Emilia-Romagna; non sono pertanto elegibili a pagamento particelle ricadenti in territori svantaggiati di altre Regioni.

L'elenco dei Comuni parzialmente o totalmente ricompresi nelle zone montane è riportato nel successivo paragrafo 14.

6. Entità degli aiuti

L'importo riconoscibile per ettaro di superficie agricola è € 60.

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027, per l'intervento SRB02 non prevedono l'attivazione di processi selettivi, si prevede di pagare le indennità a tutti gli aventi diritto.-

7. Meccanismo di degressività in base all'estensione della Superficie Agricola (SA)

L'aiuto a livello aziendale è soggetto al meccanismo di degressività in base all'estensione della superficie agricola (SA). La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

- per aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto;
- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%.

Il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha

La degressività delle indennità sarà computata considerando entrambe le zone soggette a vincoli naturali, sia montane che non montane; nell'ambito di ciascuna azienda sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione in zona non montana (SRB02) e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (SRB01).

8. Presentazione delle domande

Le domande di sostegno riguardanti l'adesione all'Intervento SRB02 hanno anche valenza di domande di pagamento. Le domande di aiuto per il presente Intervento sono pertanto definite *domande di sostegno e pagamento*.

L'Intervento SRB02 è compreso fra gli *interventi basati sulle superfici e sugli animali* di cui al Titolo III capo IV del Reg. (UE) 2021/2115; ne consegue che allo stesso Intervento si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art 65, paragrafo 2 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

Le domande di sostegno e pagamento sono presentate in conformità alle disposizioni di cui ai Regg. (UE) n. 2021/2116 e n. 2022/1173, ai DD.MM. n. 660087/2022 e n. 0147385/2023, loro modifiche e integrazioni, e a ulteriori provvedimenti nazionali inerenti alle procedure di presentazione delle domande a superficie da valere per l'annualità 2023.

Ai sensi dell'art. 5 del Reg. (UE) n. 2022/1173 le domande devono essere presentate entro un termine che deve essere definito dallo Stato membro. Al riguardo, il già citato D.M. n. 0147385/2023 ha fissato, a livello nazionale, al **15 maggio 2023**, il termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto e pagamento per gli interventi a superficie e a capo di cui all'art. 65 del Reg. n. 2021/2016.

Sarà cura della Direzione generale agricoltura caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali (in particolare se riguardanti proroghe).

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di sostegno/pagamento aiuto.

Con riguardo alla possibilità di ammettere presentazioni tardive di domande di sostegno e pagamento di cui al presente Bando si rimanda alle previsioni, limiti e condizioni, stabiliti dalle disposizioni nazionali sulle procedure di presentazione delle domande a valere sull'annualità 2023.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande di aiuto nei limiti previsti dall'art. 7 comma 1 del già citato Reg. (UE) n. 2022/1173 e da specifici provvedimenti nazionali.

Le domande inerenti a pagamenti compensativi per le “zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane” (al pari delle eventuali relative modifiche) dovranno pervenire ai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari, competenti per l'istruttoria di ammissibilità, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

9. Dotazione finanziaria

Il Complemento di programmazione per lo sviluppo rurale del Programma strategico della PAC 2023-2027 della Regione Emilia-Romagna, ha previsto una dotazione finanziaria di 32 M€ per l'Intervento SRB02 nel periodo 2023-2027.

La dotazione annuale media nel periodo 2023-2027 risulta pari a 6,4 M€; l'importo è prossimo al valore complessivo delle concessioni riscontrate nel 2022 con riguardo al Tipo di operazione 13.2.01 del precedente P.S.R. 2014-2020.

Vista la disponibilità finanziaria nel periodo di programmazione, nell'annualità 2023 non ci si avvale della possibilità ammessa dal P.S.P. 2023-2027 e dal CoPSR 2023-2027 di poter rimodulare l'importo unitario di cui al precedente paragrafo 6, riproporzionandolo alle risorse disponibili in base alle superfici complessivamente eleggibili richieste.

10. Istruttoria delle domande

Con riferimento alle attività previste dalle norme comunitarie, nazionali e regionali, il controllo amministrativo sulle *domande di sostegno e pagamento*, ai fini della ammissibilità e della concessione del sostegno, è effettuato dai Settori Agricoltura, caccia e pesca - Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari degli ambiti territoriali di competenza.

I responsabili del procedimento per la fase di competenza sono individuati nell'Allegato 4 dell'atto di approvazione del Bando.

Per richieste inerenti a superfici ricadenti in territori di più Settori competenti si farà riferimento, per la ricezione e l'istruttoria, alla rilevanza in termini di estensione delle superfici computate per i pagamenti.

Ogni Area competente provvederà:

- a) alla ricezione delle domande secondo le modalità definite nella procedura operativa di compilazione e presentazione domande di AGREA;
- b) all'istruttoria di ammissibilità, alla quantificazione degli importi ed ai necessari controlli;
- c) a definire gli esiti delle istruttorie di ammissibilità sul Sistema informativo Agrea (SIAG);
- d) all'approvazione di un elenco delle domande ammesse e alla concessione delle indennità, nell'atto verranno indicate anche le istanze non ammissibili, individuate secondo il codice domanda di AGREA;
- e) agli obblighi di comunicazione degli esiti delle domande tramite pubblicazione sul BURERT.

È esclusa ogni altra comunicazione formale, restano fermi in capo ai Settori competenti di cui sopra gli ulteriori obblighi di pubblicazione di cui al D. Lgs. n. 33/2013.

I Settori competenti dovranno completare il procedimento istruttorio con l'approvazione dell'elenco delle domande ammesse e la concessione delle indennità entro il giorno 3 novembre 2023.

Il termine di cui sopra è differibile per giustificati motivi con atto del Responsabile dell'Area agricoltura sostenibile della Direzione generale agricoltura, caccia e pesca.

Per le istanze ritenute non ammissibili il Responsabile del procedimento dovrà aver espletato, nei termini, e ai sensi della normativa in materia di procedimento amministrativo, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con l'interessato circa i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza.

11. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto da:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC), in particolare dall'art. 113, lettera c);
- Reg. (UE) n. 2021/2116 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) 2013/1306;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1172 che integra il regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la *Condizionalità*;
- Reg. di esecuzione (UE) n. 2022/1173 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune;
- P.S.P. 2023-2027, paragrafo 7, "Sistema di governance e di coordinamento", comprendete anche informazioni sul sistema di controllo e sanzioni del Piano;
- Provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- Disposizioni e procedure di AGEA coordinamento e AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

La cessazione dell'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di riferimento (31/12/2023), fatti salvi i casi ammessi di subentro di cui al successivo paragrafo 13 configura la perdita delle condizioni di ammissibilità per le superfici interessate, e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi, ove non riconosciuti casi di forza maggiore e circostanze eccezionali di cui all'art. 3 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 2021/2116.

12. Condizionalità e Condizionalità sociale

All'Intervento SRB02 si applicano le disposizioni sulla *Condizionalità* di cui agli articoli 12 e 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti - nel periodo di riferimento, e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni sui quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto dei criteri di gestione obbligatori (CGO) e delle norme per il mantenimento dei terreni in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali

(BCAA) di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di *Condizionalità*.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di *Condizionalità* comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo IV - del Reg. (UE) n. 2021/2116, e al Capo III del Reg. (UE) n. 2022/1172, secondo il sistema che deve essere istituito dagli Stati membri ai sensi dell'art. 84 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

All'Intervento SRB02 si applicano, inoltre, le disposizioni sulla *Condizionalità sociale* di cui all'art. 14 del Reg. (UE) n. 2021/2115. I beneficiari sono pertanto tenuti, nel periodo di riferimento, al rispetto dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o agli obblighi del datore di lavoro derivanti dagli atti giuridici di cui all'allegato IV al Reg. (UE) n. 2021/2115.

La mancata ottemperanza agli obblighi relativi al regime di *Condizionalità sociale* comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al Titolo IV – Capo V - del Reg. (UE) 2021/2116, secondo il sistema che deve essere istituito dagli Stati membri ai sensi dell'art. 87 del già citato Reg. (UE) n. 2021/2116.

Ai fini del rispetto delle norme di *Condizionalità*, dell'individuazione degli impegni pertinenti di condizionalità e delle norme inerenti alla *Condizionalità sociale*, si richiamano per quanto sopra, i contenuti del P.S.P. 2023-2027 e delle normative nazionali e regionali di recepimento dei Regolamenti sopra richiamati, loro eventuali modifiche ed integrazioni.

Si richiamano in particolare:

- le disposizioni inerenti alla *Condizionalità* nei provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- il Decreto interministeriale n. 664304 del 28/12/2022 riguardante la disciplina del regime di *Condizionalità sociale* ai sensi dei Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116;
- il DM “Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi pertinenti relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021, definizione delle procedure di presentazione delle domande di sviluppo rurale e disposizioni integrative sull'estensione superficiale, sostituzione e trasformazione di un impegno in corso relativo agli interventi a superficie dello sviluppo rurale.”

13. Subentri

Se successivamente alla presentazione di una *domanda di sostegno e pagamento*, un richiedente indennità cede la conduzione della sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo, nei soli casi previsti dalla scheda dell'Intervento, può subentrare negli obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento delle indennità, secondo quanto disposto al punto 5 del paragrafo 4.7.3 del P.S.P. 2023-2027.

Il P.S.P. 2023-2027 e il CoPSR 2023-2027, con riguardo all'Intervento SRB02 limitano la possibilità di riconoscimento di subentri ai soli *casi di cessione totale delle superfici richieste* in una *domanda di sostegno e pagamento* presentata; in tale eventualità, *le indennità possono essere corrisposte al richiedente/cedente solo se il cessionario*

sottoscrive l'accettazione degli obblighi di Condizionalità, di Condizionalità sociale e di mantenimento dell'uso agricolo per il periodo residuo fino al 31/12/2023.

Il beneficiario delle indennità risponde dell'utilizzo delle superfici oggetto di pagamento per l'intero periodo di riferimento.

Nei casi di trasferimento parziale delle superfici oggetto di richiesta di indennità prima del termine di cui sopra, le stesse particelle interessate non sono più elegibili al sostegno con possibile riconoscimento di difformità dichiarativa.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'“Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna”, fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza una domanda di subentro secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>. Detta domanda deve essere presentata entro 60gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2024, pena la non ammissibilità del subentro.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore Territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

14. Elenco Comuni totalmente o parzialmente compresi in zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane.

Nella Regione Emilia-Romagna le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane sono identificate dai DD.MM n.6277 dell'8 giugno 2020 e n.591685 dell'11 novembre 2021; sono individuate anche nell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020.

Si riporta di seguito l'estratto dalla tabella n. 4 dell'Allegato 22 del P.S.R. 2014-2020 “Revisione delle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane”.

CODICE ISTAT	PROV.	COMUNE	Delimitazione parziale o totale
8033001	PC	AGAZZANO	T
8033002	PC	ALSENO	T
8033049	PC	ALTA VAL TIDONE (dal 01/01/2018 originato dalla fusione dei comuni di Caminata, Nibbiano e Pecorara)	T
8033009	PC	CAMINATA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033025	PC	GROPPARELLO	T
8033026	PC	LUGAGNANO VAL D'ARDA	T
8033029	PC	NIBBIANO (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033031	PC	PECORARA (dal 01/01/2018 confluito nel comune di Alta Val Tidone)	T
8033033	PC	PIANELLO VAL TIDONE	T
8033034	PC	PIOZZANO	T

8033036	PC	PONTE DELL'OLIO	T
8033043	PC	TRAVO	P
8033044	PC	VERNASCA	T
8033045	PC	VIGOLZONE	T
8034017	PR	FORNOVO DI TARO	P
8034018	PR	LANGHIRANO	P
8034020	PR	MEDESANO	T
8034029	PR	POLESINE PARMENSE (dal 01/01/2016 confluito nel comune di Polesine Zibello)	T
8034050	PR	POLESINE ZIBELLO (dal 01/01/2016 originato dalla fusione dei Comuni di Polesine Parmense e Zibello – solo i terreni ricadenti nel territorio dell'ex Comune di Polesine Parmense sono compresi in area svantaggiata)	P
8034031	PR	SALA BAGANZA	P
8034032	PR	SALSOMAGGIORE TERME	T
8034042	PR	TRAVERSETOLO	T
8035001	RE	ALBINEA	T
8035014	RE	CASTELLARANO	T
8035030	RE	QUATTRO CASTELLA	T
8035043	RE	VEZZANO SUL CROSTOLO	T
8036013	MO	FIORANO MODENESE	T
8036019	MO	MARANELLO	T
8036040	MO	SASSUOLO	T
8037011	BO	CASALECCHIO DI RENO	T
8037004	BO	BAZZANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037018	BO	CASTELLO DI SERRAVALLE (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037020	BO	CASTEL SAN PIETRO TERME	P
8037023	BO	CREPELLANO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037037	BO	MEDICINA	T
8037042	BO	MONTE SAN PIETRO	T
8037043	BO	MONTEVEGLIO (dal 1/1/2014 confluito nel comune di Valsamoggia)	P
8037046	BO	OZZANO DELL'EMILIA	P
8037047	BO	PIANORO	T
8037054	BO	SAN LAZZARO DI SAVENA	P
8037057	BO	SASSO MARCONI	T
8037061	BO	VALSAMOGGIA (dal 1/1/2014 originato dalla fusione di cinque comuni: Bazzano, Castello di Serravalle, Crespellano, Monteveglio e Savigno)	P
8038003	FE	BONDENO	T
8038007	FE	COPPARO	T
8038008	FE	FERRARA	T
8038009	FE	FORMIGNANA (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038010	FE	JOLANDA DI SAVOIA	T
8038012	FE	MASI TORELLO	T
8038017	FE	OSTELLATO	T

8038019	FE	PORTOMAGGIORE	T
8038024	FE	TRESIGALLO (dal 1/1/2019 confluito nel comune di Tresignana)	T
8038030	FE	TRESIGNANA (dal 1/1/2019 originato dalla fusione dei comuni di Formignana e Tresigallo)	T
8038027	FE	FISCAGLIA	T
8039007	RA	CERVIA	T
8040004	FC	BORGHI	T
8040009	FC	CIVITELLA DI ROMAGNA	T
8040011	FC	DOVADOLA	T
8040019	FC	MELDOLA	P
8040022	FC	MODIGLIANA	T
8040032	FC	PREDAPPIO	P
8040037	FC	RONCOFREDDO	T
8099004	RN	GEMMANO	T
8099006	RN	MONDAINO	T
8099008	RN	MONTEFIORE CONCA	T
8099009	RN	MONTEGRIDOLFO	T
8099010	RN	MONTESCUDO (dal 1/1/16 confluito nel comune di Montescudo Monte Colombo)	T
8099029	RN	MONTESCUDO-MONTE COLOMBO (dal 1/1/16 originato dalla fusione di Montescudo e Monte Colombo – Monte Colombo non comprende aree svantaggiate)	P
8099011	RN	MORCIANO DI ROMAGNA	T
8099015	RN	SALUDECIO	T
8099020	RN	VERUCCHIO	P
8099023	RN	NOVAFELTRIA	P
8099019	RN	TORRIANA (dal 01/01/2014 confluito nel comune di Poggio Torriana)	P
8099028	RN	POGGIO TORRIANA (dal 01/01/2014 originato dalla fusione di Poggio Berni e Torriana – parzialmente svantaggiato solo il territorio dell'ex comune di Torriana)	P

T - Territorio comunale interamente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane) P

- Territorio comunale parzialmente svantaggiato (Zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane)

15. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- Regolamento (UE) n. 2115/2021;
- Regolamento (UE) n. 2116/2021;
- Regolamento delegato (UE) n. 2022/1172;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 2022/1173;
- P.S.P. 2023/2027;
- CoPSR 2023-2027;

- D.M. 23 dicembre 2022, n. 660087 s.m.i., recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- Decreto Interministeriale n. 664304 del 28 dicembre 2022 recante disciplina del regime di condizionalità sociale;
- Provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni in attuazione del Reg. (UE) n. 2021/2116;
- Procedure operative disposte da Organismi Pagatori;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI
PAGAMENTO PER PREMI PER IMBOSCHIMENTI REALIZZATI
NEL PERIODO DI PROGRAMMAZIONE DEL P.S.R. 2014-2020 E
PRECEDENTI – ANNUALITÀ 2023**

1. Ambito di applicazione

I “premi” oggetto delle presenti disposizioni riguardano esclusivamente pagamenti ancora dovuti per imboschimenti attivati da misure di sviluppo rurale di Programmi di precedenti periodi di programmazione, in forza di quanto disposto dai Regolamenti che hanno finanziato la loro realizzazione e dai Programmi regionali attuativi. I premi concorrono a garantire lo sviluppo e la permanenza degli imboschimenti realizzati.

Le disposizioni riguardano solo le superfici che a suo tempo sono state oggetto di Misure di imboschimento attivate dal Programma di Sviluppo Rurale (P.S.R.) regionale, e per le quali non risulta ancora terminato il periodo di corresponsione disposto dallo stesso Programma, dal relativo Bando e dagli specifici atti di concessione.

2. Beneficiari dei pagamenti dei premi

Il premio annuale è riconosciuto a proprietari o possessori/gestori di terreni pubblici e privati, nonché a loro consorzi che hanno correttamente realizzato e gestito imboschimenti per i quali a suo tempo sono già state ammesse a pagamento le spese di impianto e i pagamenti dei premi per precedenti annualità, ovvero ai soggetti che sono regolarmente subentrati negli impegni di precedenti conduttori degli imboschimenti. I premi sono corrisposti a copertura dei costi di mancato reddito agricolo e/o manutenzione.

3. Superfici associabili ai pagamenti di premi

Sono ammissibili al pagamento dei premi in questione le superfici imboschite in riferimento alle seguenti misure:

- Misura 2.h del P.R.S.R. 2000-2006 in attuazione del Reg. (CE) n. 1257/1999;
- Misura 221 del P.S.R. 2007-2013 in attuazione del Reg. (CE) n. 1698/2005;
- sottomisura 8.1 del P.S.R. 2014-2020 in attuazione del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Le disposizioni riguardanti le Misure e Programmi di cui sopra sono rese disponibili nella pagina del sito E-R Agricoltura dedicata alle Misure di imboschimento dei periodi precedenti

<https://agricoltura.regione.emilia-romagna.it/psr-2014-2020/temi/tipi-di-operazioni/8-1-01-imboschimenti-permanenti-in-terreni-agricoli-e-non-agricoli-di-pianura-e-collina/programmazioni-precedenti>

I pagamenti possono essere corrisposti solo per le superfici imboschite per le quali non risulta ancora completato il periodo di corresponsione dei premi come da originario Bando, sempreché non siano state oggetto, nel frattempo, di atti esclusione e/o decadenza. Possono, inoltre, essere riconosciuti per superfici nelle quali al momento della presentazione della domanda, e comunque per l'intero periodo di riferimento del pagamento, è garantita la stabilità dell'operazione a suo tempo realizzata, confermata anche dalla qualificazione nella domanda e nel piano culturale.

Premi ancora dovuti per imboschimenti realizzati in superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio

In relazione a quanto stabilito dal Protocollo operativo (allegato 2 -RPI 04/01/2022.0000010) di cui all' “Intesa tra la Regione Emilia Romagna e la Regione Marche per l'attuazione della legge 28 maggio 2021, n. 84 recante distacco dalla Regione

Marche dei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio e loro aggregazione alla Regione Emilia-Romagna", le domande di pagamento relative a superfici ricadenti nei Comuni di Montecopiolo e Sassofeltrio con impegni in corso e che proseguono nel 2023 e nelle annualità successive, dovranno essere presentate secondo le disposizioni della Regione Marche. Tale Regione finanzia i trascinamenti collegati a misure a superficie (compresi quelli della Misura 8 e sulle analoghe Misure di imboscamento attivate in precedenti periodi di programmazione) assunti su bandi attivati prima del 1° gennaio 2023, i cui pagamenti annuali siano da effettuare nella programmazione 2023-27 o in quelle successive.

4. Entità dei premi e natura dei finanziamenti

Con riguardo l'importo unitario dei premi è mantenuto il riferimento ai Programmi che hanno attivato la realizzazione degli impianti (P.R.S.R. 2000-2006, P.S.R. 2007-2013 e P.S.R. 2014-2020).

I finanziamenti per l'annualità 2023 saranno corrisposti a valere sul Programma di sviluppo rurale 2014-2022.

5. Presentazione delle domande

I pagamenti dei premi oggetto delle presenti disposizioni rientrano fra gli interventi basati sulle superfici e sugli animali cui si applicano le disposizioni relative al Sistema Integrato di Gestione e Controllo di cui all'art. 67, paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013.

Come previsto dall' art. 13 del Reg. (UE) n. 809/2014, il termine ultimo per la presentazione delle domande di pagamento per sostegni relativi a misure a superficie dei periodi di programmazione considerati, è disposto annualmente dallo Stato membro con propria decisione.

Per l'annualità 2023, con D.M. n. 0147385 del 09/03/2023, il termine ultimo per la presentazione della domanda di pagamento è stato fissato, a livello nazionale, al giorno **15 maggio 2023**.

Sarà cura della Direzione Generale Agricoltura caccia e pesca dare diffusione di eventuali ulteriori provvedimenti nazionali riguardanti il 2023 (in particolare se riguardanti proroghe).

Sono comunque applicabili, alle domande di pagamento dei premi in questione, le disposizioni sulle presentazioni tardive previste dall'art. 13 del Reg. (UE) n. 640/2014, fermi restando i termini massimi e le penalità previste nel medesimo articolo.

Sono ammesse modifiche o ritiri delle domande nei limiti previsti dal Reg. (UE) n. 809/2014 e da specifici provvedimenti nazionali.

AGREA provvederà a dare comunicazione sul proprio sito internet del primo giorno utile per la presentazione delle domande di pagamento.

Le domande di pagamento dovranno essere presentate (al pari delle eventuali relative modifiche) ai Settori Agricoltura, caccia e pesca – Aree Finanziamenti e procedimenti comunitari competenti per l'istruttoria, compilate secondo le specifiche procedure operative di presentazione delle domande definite da AGREA.

La mancata presentazione della domanda di pagamento determina la non erogabilità del sostegno, e le imprese saranno oggetto di specifici controlli finalizzati alla verifica, da parte dell'Ambito Territoriale del Settore competente, della continuità dell'impegno (che resta in vigore fino alla sua scadenza naturale) i cui esiti possono determinare:

- in caso di accertamento della continuità dell'impegno, la permanenza degli obblighi e il mantenimento del diritto alla presentazione delle ulteriori domande di pagamento nelle restanti annualità di impegno,
- in caso di accertamento della non continuità dell'impegno l'applicazione di sanzioni/revoche/riduzioni/recuperi di aiuti già erogati previsti dalle regolamentazioni comunitarie, nazionali e regionali.

6. Condizionalità

Ai sensi degli art. 91 e 92 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i beneficiari dei premi annuali nel periodo 2014-2022 e transitorio, erano tenuti al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità in applicazione del Titolo VI del Reg. (UE) 2013/1306. Ai sensi del già citato art. 92 i costi di impianto erano esclusi.

Nel rispetto di quanto disposto dall'art 12 del Reg. (UE) n. 1172/2022 per i richiedenti premi in anni successivi al 2022, afferenti ai Tipi di operazione della Misure 8 del PSR 2014-2022 e precedenti, finanziate utilizzando risorse residue della programmazione 2014-22, è possibile l'adozione delle norme di condizionalità previste dal P.S.R. 2014-2022.

Se tali richiedenti dovessero risultare beneficiari anche di impegni derivanti dal nuovo quadro giuridico della PAC 2023-2027, e pertanto soggetti alle norme della nuova condizionalità ai sensi del Titolo III, capo I del Reg. (UE) n. 2021/2115, eventuali sanzioni derivanti dal mancato rispetto delle nuove norme non saranno applicate agli aiuti derivanti dagli impegni assunti ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 e precedenti.

7. Impegni e gestione degli imboschimenti

Gli impegni e le disposizioni a cui sono soggetti gli imboschimenti oggetto delle presenti disposizioni e i riferimenti normativi del caso, sono descritti nelle "Linee guida per la progettazione e la gestione di imboschimenti" approvate con Deliberazione della Giunta regionale n. 1042 del 4 luglio 2016 (Allegato 4), successivamente aggiornate con riferimento alle disposizioni contenute negli Allegati 3 e 4 dalla deliberazione della Giunta regionale n. 518 del 1° aprile 2019. Il testo consolidato delle Linee guida è disponibile alla pagina dedicata del sito E-R Agricoltura, caccia e pesca indicata al precedente paragrafo 3.

8. Controlli e sanzioni

Le attività di gestione e controllo sono condotte in conformità a quanto disposto:

- dal Reg. (UE) n. 1306/2013;
- dal Reg. (UE) n. 640/2014;
- dal Reg. (UE) n. 809/2014;

- da provvedimenti nazionali riguardanti i controlli e le sanzioni per interventi precedenti la programmazione 2023-2027;
- dalle disposizioni e procedure di AGEA coordinamento e AGREA inerenti al controllo sugli interventi a premio per superfici ed animali.

Per l'individuazione degli inadempimenti e la graduazione della gravità, entità e durata delle infrazioni si continua a fare riferimento alle Tabelle comprese nell'allegato 6. della deliberazione n. 1042/2016 "Disciplina delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze di beneficiari di pagamenti della Misura 8 del P.S.R. 2014-2020".

9. Subentri

Nel caso in cui un'azienda sia ceduta totalmente o parzialmente da un conduttore ad un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nei benefici e negli obblighi per la residua parte del periodo di riferimento del pagamento dei premi.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve dare comunicazione al CAA al quale ha conferito mandato per l'"Anagrafe delle aziende agricole dell'Emilia-Romagna", fornendo la documentazione relativa nei termini prescritti dall'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17 del 15 settembre 2003.

Deve inoltre sottoscrivere e inviare al Settore Agricoltura, caccia e pesca dell'ambito territoriale di competenza una domanda di subentro secondo le procedure rese disponibili da AGREA e le cui informazioni sono disponibili sul sito internet <http://agrea.regione.emiliaromagna.it>. Detta domanda deve essere presentata entro 60gg dalla data di inizio conduzione in Anagrafe delle particelle in capo al subentrante, e comunque non oltre il 28 febbraio 2024, pena l'esclusione, sia per il cedente che per il cessionario, dal pagamento di premi ancora dovuti nel periodo di corresponsione.

Ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare al Settore Territoriale competente, e per conoscenza ad AGREA, entro gli stessi termini di cui all'art. 5 del Regolamento Regionale n. 17/2003, che il cessionario medesimo non intende subentrare nelle obbligazioni connesse alla domanda di indennità.

In caso di mancata richiesta o non accoglimento di istanza di subentro, un diverso utilizzo delle superfici per usi non forestali delle superfici è condizionato comunque all'ottenimento, del caso, degli Assensi previsti dalle normative vigenti.

10. Riferimenti normativi

Per quanto non espressamente previsto nelle presenti disposizioni, si rimanda al contenuto dei seguenti riferimenti normativi:

- P.R.S.R. 2000-2006, in attuazione del Reg. (CE) 1999/1257 - Misura 2.h;
- P.S.R. 2007-2013, in attuazione del Reg. (CE) 2005/1698 - Misura 221;

- P.S.R. 2014-2020, in attuazione del Reg. (UE) 2013/1305 - Tipi di operazione 8.1.01 e 8.1.02;
- Reg. (UE) n. 1305/2013 e Reg. (UE) n. 807/2014 che integra talune disposizioni del Reg. (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 808/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1305/2013;
- Reg. (UE) n. 1306/2013 sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola;
- Reg. delegato (UE) n. 640/2014 che integra il Reg. (UE) 1306/2013;
- Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Provvedimenti nazionali riguardanti interventi precedenti alla programmazione 2023-2027;
- Ulteriori norme di carattere comunitario, nazionale e regionale che regolano la materia.

Reg. (UE) 2021/2115 - Piano Strategico Nazionale PAC - P.S.P./CoPSR 2023-2027 - **Responsabili dei procedimenti**

Interventi SRB01” Sostegno zone con svantaggi naturali montagna”, SRB02 “Sostegno zone con altri svantaggi naturali significativi” e “Sostegno per mantenimento della forestazione/imboschimento” per programmazione 2023-2027 e precedenti.

Responsabile del procedimento		Struttura preposta all'istruttoria e ad ogni altro adempimento procedurale e Sedi Uffici istruttori	
Interventi SRB01 e SRB02	mantenimento della forestazione/imboschimento		
Donata Merli	Donata Merli	Settore Agricoltura caccia e pesca PARMA e PIACENZA	Sede di Piacenza C.so Garibaldi n. 50 - 29121 PIACENZA
Francesco Rozzi	Francesco Rozzi		Sede di Parma Strada dei Mercati, 9/B - 43126 PARMA
Anna Bagni	Anna Bagni	Settore Agricoltura caccia e pesca MODENA e REGGIO EMILIA	Sede di Reggio Emilia Via Gualerzi, 38-40 – 42124 loc. Mancasale REGGIO EMILIA
Carlo Castagnoli	Carlo Castagnoli		Sede di Modena Via Scaglia Est n°15, 4°piano - 41126 MODENA
Rocco Citro	Anna Cutrone	Settore Agricoltura caccia e pesca BOLOGNA e FERRARA	Sede di Bologna Viale Silvani, 6 - 40122 BOLOGNA
Rita Vallieri	Alessandra Pesino		Sede di Ferrara V.le Cavour, 143 - 44121 FERRARA
Claudia Casetti	Claudia Casetti	Settore Agricoltura caccia e pesca FORLI'-CESENA RAVENNA e RIMINI	Sede di Ravenna Viale della Lirica 21 - 48124 RAVENNA
Riccardo Balzani	Riccardo Balzani		Sede di Forlì Cesena Piazza Morgagni 2 - 47121 FORLI'-CESENA
Guido Carli	Guido Carli		Sede di Rimini Via D. Campana, 64 - 47922 RIMINI

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Giampaolo Sarno, Responsabile di AREA AGRICOLTURA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/442

IN FEDE

Giampaolo Sarno

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Valtiero Mazzotti, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, CACCIA E PESCA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 468/2017 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2023/442

IN FEDE

Valtiero Mazzotti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 424 del 20/03/2023

Seduta Num. 11

OMISSIS

L'assessore Segretario

Corsini Andrea

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi